

Pravh 803/20  
del 15-6-2020



# TRIBUNALE di PALMI

\*\*\*\*\*

**Oggetto: Nuovo rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale, ai sensi dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23**

## Il Presidente

**Visto** il decreto del Presidente Vicario prot. n. 538.U del 9 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 1 D.L. 8 marzo 2020 n. 11, è stata disposta, a decorrere dal 9 marzo e fino al 22 marzo, la sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi e gli Uffici del Giudice di pace del Circondario;

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il cui art. 83 ha abrogato, al comma 22, l'art. 1 del D.L. n. 11/2020 disponendo, al comma 1, che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", con le eccezioni di cui al comma 3;

**Visto** il proprio provvedimento prot. n. 637.U del 20 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, è stato disposto il rinvio d'ufficio fino al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi e gli Uffici del Giudice di pace del Circondario, con le eccezioni ivi espressamente previste;

**Visto** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, il cui art. 36 (rubricato "Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare") è così formulato nella parte che qui interessa:

1. **Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 [...]**
2. **La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020".**
3. [...]
4. [...]

**Ritenuto** necessario disporre come in dispositivo per assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come in parte riformulato dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020;

**P.Q.M.**

1. **E' prorogato fino alla data dell'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali** pendenti presso il Tribunale di Palmi, disposto con il decreto presidenziale del 20 marzo 2020, ferme restando le eccezioni specificamente ivi previste.
2. Conseguentemente, **sono sottratti al rinvio d'ufficio e saranno dunque trattati:**

**nel settore civile:**

- a) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- b) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- c) i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione **nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;**
- d) i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (T.S.O.);
- e) i procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (in materia di interruzione volontaria della gravidanza);
- f) i procedimenti per l'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- g) i procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze);
- h) i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tali casi le ragioni che possono giustificare la trattazione dei procedimenti, in deroga alla regola del rinvio delle udienze, devono essere adeguatamente rappresentate dalla parte interessata e la dichiarazione d'urgenza sarà fatta dalla scrivente o dal Presidente della sezione civile, che viene all'uopo delegato, in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio.

**Nel settore penale:**

- a) i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- b) i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (9 marzo/11 maggio 2020) scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale;



- c) i procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- d) i procedimenti a carico di persone detenute o nei quali sono applicate misure cautelari o di sicurezza, **quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori richiedono espressamente che si proceda;**
- e) i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale. In tali casi la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte.

**3. Saranno, inoltre, trattati i processi a carico di imputati detenuti nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.**

Si trovano in tale situazione i seguenti due processi:

- a) **Proc. n. 1049/17 R.G.T. (c.d. Alchemia);**
- b) **Proc. n. 1394/17 R.G.T. (c.d. Lex)**

Per tali processi, per i quali, dato il numero elevato di imputati e di parti processuali, non è proponibile la celebrazione mediante l'utilizzo dell'applicativo Microsoft TEAMS fornito dal Ministero della Giustizia per i videocollegamenti a distanza, al fine di contenere e ridurre al massimo il rischio di diffusione del contagio da Covid-19 **dovranno essere rispettate le regole del c.d. distanziamento sociale** per cui:

- **le udienze si celebreranno a porte chiuse**, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.;
- **verrà utilizzata l'aula "Scopelliti"** (aula bunker) **e, se occorre, anche l'aula c.d. Assise** attrezzata per la multivideoconferenza, in collegamento tra loro;
- **tutti coloro che non parteciperanno all'udienza da remoto** (magistrati, avvocati, cancelliere, imputati a piede libero o agli arresti domiciliari autorizzati a recarsi in udienza liberi e senza scorta, parti civili, testimoni, tecnici addetti alla fonoregistrazione) **dovranno utilizzare, possibilmente, i presidi sanitari di uso comune** consigliati da decreti e circolari ministeriali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;
- **le aule di udienza saranno fornite di gel disinfettanti;**
- **verrà precluso l'accesso alle aule di udienza di tirocinanti, stagisti e praticanti avvocati.**

4. Saranno soggette alle medesime misure precauzionali di cui al punto che precede le udienze dei procedimenti e processi a carico di persone detenute o nei quali sono applicate misure cautelari che si dovessero celebrare **su richiesta espressa degli imputati o dei loro difensori**, ove non sarà possibile la loro celebrazione mediante l'applicativo Microsoft TEAMS.

5. **Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al Gip** previste dall'art. 391 c.p.p. e **le udienze di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo** ex artt. 449 e ss. e 558 e ss. c.p.p. **saranno tenute in videocollegamento mediante l'applicativo Microsoft TEAMS**, giusta quanto

disposto dalla scrivente con il decreto del 3 aprile 2020 (prot. n. 732) in attuazione del Protocollo per la trattazione delle udienze penali ex art. 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 concordato tra gli Uffici Giudiziari, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali dell'intero distretto e sottoscritto in data 31 marzo 2020.

6. Rientrano tra i procedimenti penali di cui al punto 1. e devono essere, dunque, rinviati a data successiva all'11 maggio 2020 le udienze dei processi con misure cautelari non più in atto e dei processi con misura reale.
7. I provvedimenti di differimento delle udienze dei procedimenti civili e penali che non devono essere tenute, giusta il rinvio d'ufficio disposto dal comma 1 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come riformulato in parte dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020, saranno emessi dai singoli giudici o dai presidenti dei collegi secondo le disposizioni già impartite dai Presidenti di sezione e, per quanto riguarda i processi penali a carico di imputati liberi, anche dal Presidente Vicario nel decreto del 9 marzo 2020.

Manda alla segreteria la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, al Procuratore della Repubblica di Palmi, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Dispone, inoltre, la sua pubblicazione nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua affissione all'ingresso di entrambi i plessi dell'Ufficio e negli spazi interni degli stessi.

Dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: *settimana-emergenzacovid@cosmag.it*

Palmi, 15 aprile 2020

**Il Presidente del Tribunale**

Concettina Epifanio  
*Concettina Epifanio*